

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
Comune de "Iscanu" Provintzia de Oristanis





COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
Comune de "Iscanu" Provintzia de Oristanis

Regolamento

**COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA
BARRACELLARE**

ART. 1 - DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La compagnia barracellare non è un corpo militarmente organizzato, è costituita su base territoriale comunale, e i suoi componenti rivestono la qualifica di agenti di P.S. attribuita con decreto del Prefetto competente per territorio, e sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

**ART. 2 SEDE, COMPETENZA TERRITORIALE E DURATA DELLA COMPAGNIA
BARRACELLARE.**

La compagnia barracellare fissa la propria sede presso il Comune di Scano di Montiferro, viene costituita nel periodo fra il primo ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del giuramento, e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune. La compagnia barracellare può su richiesta, espletare le proprie funzioni anche esternamente al proprio territorio con forme di collaborazione con altre compagnia barracellari e le forze di polizia. La compagnia barracellare è organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e successive modificazioni, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 3 ATTRIBUZIONI DELLA COMPAGNIA

Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti :

1 - salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dei proprietari verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2 - collaborare su richiesta delle medesime con le autorità istituzionali preposte al servizio di :

a) protezione civile ;

b) prevenzione e repressione dell'abigeato;

c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali.

3 - collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente proposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

- . salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- . salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- . tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- . caccia e pesca;
- . prevenzione e repressione degli incendi;

4 - Salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.

I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specificare operazioni, da parte delle competenti autorità.

ART. 4 - Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco, del corretto svolgimento del servizio della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano previa accettazione formale dell'incarico.

ART. 5 ORGANICO

La dotazione massima della compagnia barracellare è composta da :

- 1 capitano
- 3 tenenti
- 3 graduati
- 27 barracelli

In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli non può essere inferiore alle dieci unità. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, verrà determinata, ogni triennio, con apposita deliberazione del Giunta Comunale.

ART. 6 UNITA' OPERATIVA DI BASE

L'unità operativa di base è costituita da un ufficiale, un graduato e da 2 barracelli (unità operativa minima) i quali opereranno sulla base dei servizi predisposti dal capitano. Il comando di due unità operative può essere

affidato ad un ufficiale. Il capitano in qualsiasi momento può assumere il comando delle unità e delle operazioni.

ART 7 RECLUTAMENTO

Il Sindaco preliminarmente, con apposito bando da affiggere all'albo pretorio, inviterà gli aspiranti barracelli a proporre istanza per far parte della Compagnia. Alla domanda dovrà essere allegato - fotocopia di congedo o porto d'armi in corso di validità o certificato di abilitazione alle armi.

Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a - maggiore età;
- b - godimento dei diritti civili e politici;
- c - non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e - assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f - idoneità fisica,
- g - potersi validamente obbligare;

requisiti preferenziali per la Nomina saranno :

- a) costituisce preferenza alla nomina i proprietari di beni oggetto di tutela e l'attitudine e capacità già dimostrata per assolvere il compito affidato;
- b) la residenza nel Comune di Scano di Montiferro ;
- h) il possesso del porto d'arma (Fucile);
- c) Congedo Militare con Encomio.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a cinque anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune di cui la compagnia appartiene. Il sindaco, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'ultimo semestre, con i pubblici manifesti, avvisa la popolazione che è aperto il termine per le domanda per la nomina a Capitano e componente la Compagnia.

La Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti, provvede a designare il nominativo del Capitano. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale,

